

**Bozza di Linee Guida per la ripartizione dei fondi di Ateneo per Convegni e Congressi**  
elaborata dalla Commissione di Ateneo costituita dai Proff. Ardovino, Briolini e Quaglione

**Art. 1**

1. Possono accedere ai fondi di Ateneo, su domanda, gli organizzatori di Convegni e Congressi di particolare valore scientifico e/o culturale, la cui organizzazione risponda all'interesse generale dell'Università «G. d'Annunzio».
2. Convegni, Congressi e altri eventi, anche se di carattere scientifico (quali, a titolo solo esemplificativo, seminari, incontri di studio, presentazioni di libri o di Riviste, *workshop*, dibattiti pubblici, ecc.), che non abbiano le caratteristiche indicate al comma 1, possono essere finanziati, sussistendone i necessari requisiti, con fondi dei Dipartimenti o con risorse esterne.

**Art. 2**

1. Ai fini della qualificazione di un Convegno o Congresso come di particolare valore ai sensi dell'articolo 1, è necessario che esso si svolga presso le strutture dell'Università di Chieti-Pescara, ovvero presso altre strutture sulla base di un accordo con l'Università, nonché che vi partecipi quale relatore almeno un Docente dell'Ateneo. Agli stessi fini, e per l'eventuale individuazione di un ordine di priorità delle diverse richieste, sono considerati elementi quali:
  - a) la rilevanza dei temi trattati nel Convegno o Congresso nell'ambito della comunità scientifica di riferimento;
  - b) il prestigio e il profilo scientifico-culturale dei relatori;
  - c) l'accreditamento del Convegno o Congresso da parte di una o più Società o Associazione scientifica nazionale o internazionale;
  - d) la collocazione dell'evento nel quadro di programmi di ricerca di alta qualificazione;
  - e) la collaborazione con altri Atenei o Enti di ricerca, italiani o esteri.
2. Quali ulteriori elementi di valutazione, sono altresì considerati:
  - f) le ricadute dell'iniziativa in termini di valorizzazione delle conoscenze e di impatto sul territorio;
  - g) la partecipazione all'organizzazione del Convegno o Congresso di più Dipartimenti dell'Università;
  - h) la coerenza dell'evento rispetto agli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo;
  - i) il carattere internazionale dell'evento (attestato, ad esempio, dalla presenza di relatori stranieri o dall'utilizzo della lingua inglese);
  - j) la previsione della pubblicazione degli Atti del Convegno o Congresso con *UdA University Press* o con Editori di rilievo nazionale o internazionale.

### **Art. 3**

1. La domanda di accesso ai fondi di Ateneo richiede, in ogni caso, che siano specificate le risorse del Dipartimento o esterne disponibili a titolo di cofinanziamento. La quota di cofinanziamento con risorse del Dipartimento o esterne è almeno pari al 50% del totale dei costi preventivati; una quota maggiore rappresenta ulteriore criterio da tenere presente ai fini indicati dall'articolo 2.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza dell'organizzatore del Convegno o Congresso, ovvero al Direttore del Dipartimento capofila in caso di eventi organizzati da Docenti di più Dipartimenti, entro le seguenti scadenze:

1. 31 gennaio, per gli eventi da svolgersi entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, ai quali è riservato il 50% dei fondi di Ateneo disponibili per lo stesso anno;
2. 31 luglio, per gli eventi da svolgersi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, ai quali è riservato il 50% dei fondi di Ateneo disponibili per lo stesso anno (salvi eventuali residui).

### **Art. 4**

1. Raccolte le richieste di cui all'articolo 3, il Direttore del Dipartimento, valendosi ove occorra di apposita commissione, o sulla base di specifica delibera del Consiglio, nei successivi trenta giorni individua quelle riguardanti Convegni o Congressi di particolare valore ai sensi dell'articolo 1, avendo cura di precisare quali elementi ricorrano tra quelli indicati dall'articolo 2, e trasmette alla Commissione di Ateneo il relativo elenco con eventuale ordine di priorità.

2. La Commissione di Ateneo procede alla ripartizione dei fondi, nei limiti delle disponibilità, accertandosi che ad ogni Dipartimento dell'Ateneo siano attribuiti fondi almeno pari al 5% del totale e che a nessun Dipartimento siano attribuiti fondi eccedenti il 25% del totale.